

LEGGE E PRASSI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Ai sensi dell'art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 le parole: "mancato rinnovo", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: "revoca".

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche - CAPO V Redditi di lavoro autonomo

Articolo 54 — Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Testo in vigore dal 14 giugno 2017

1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

1 bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze [e le minusvalenze] dei beni strumentali, esclusi [gli immobili] e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione. (11)

1 bis. 1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1 bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1 bis. (12)

1 ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. (10)

1 quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale. (10)

2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36 commi 7 e 7 bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. (13)

3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a 1.000.000 di lire (516,46 euro), nella misura del 50%; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante

locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. (4)

3 bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento. (5)

[4. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per i ciclomotori, nonché per i motocicli, le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o professione in forma associata o da parte di società semplici, a un solo automezzo per ciascun associato o socio]. (1)

5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi

della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. (6)

6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6 bis, anche le quote delle indennità di cui alle lett. a) e c) del comma 1 dell'art. 17 maturate nel periodo d'imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 2 dell'articolo 95. (2)

6 bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. (3)

[7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta non è superiore a 18 milioni di lire, il reddito è determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, nella misura del 70 per cento dell'ammontare fino a 10 milioni di lire, del 75 per cento dell'ammontare superiore a 10 fino a 14 milioni di lire e dell'80 per cento dell'ammontare superiore a 14 milioni di lire. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi della presente disposizione]. (7)

8. [Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 53 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 5% a titolo di deduzione forfetaria delle altre spese; la riduzione è pari al 6 per cento, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10 comma 3 bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; la riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e alle indennità percepite per la cessazione del rapporto.] I redditi indicati alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lett. c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. (14)

8 bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. (8) (9)

(1) Il presente comma prima sostituito dall'art. 26, D.L. 02.03.1989, n. 69, poi modificato dall'art. 3, comma 21, L. 23.12.1996, n. 662, è stato da ultimo abrogato dall'art. 17, L. 27.12.1997, n. 449.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 33 D.L. 23 02 1995 n. 41 e dall'art. 3, comma 21, L.23.12.1996, n. 662.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 21, L.23.12.1996, n. 662.

(4) Il presente comma prima modificato dall'art. 26, D.L. 2.03.1989, n. 69, poi, dall'art. 1, D.L. 27.04.1990, n. 90, poi dall'art. 31, D.L. 23.02.1995, n. 41, è stato da ultimo così modificato dall'art. 1, comma 334, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza 01.01.2007.

(5) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 10, D.L. 13.05.1991, n. 151, è stato, poi, così sostituito dall'art. 1, comma 402, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007 ed effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006.

(6) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 26, D.L. 02.03.1989, n. 69, poi dall'art. 31, D.L. 23.02.1995, n. 41, dall'art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, poi dall'art.83 D.L. 25.06.2008, n.112 come modificato dall'allegato alla L.06.08.2008, n.133 con decorrenza dal 22.08.2008, poi dall'art. 10, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 con decorrenza dal 13.12.2014 ed applicazione dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, poi dall'art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, e da ultimo dagli artt. 8 e 9, L. 22.05.2017, n. 81 con decorrenza dal 14.06.2017 ed applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

(7) Il presente comma prima sostituito dall'art. 6, D.L. 02.03.1989, n. 69, è stato poi abrogato dall'art. 4, L. 30.12.1991, n. 413.

(8) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 9, L. 28.12.2001, n. 448 (G.U. 29.12.2001, n. 301, S.O. n. 295).

(9) Il presente articolo, già art. 50, è stato così rinumerato in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(10) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223.

(11) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, è stato poi così modificato dall'art.1, comma 334, L. 27.12.2006, n. 296 con decorrenza dal 01.01.2007.

(12) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 334, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza 01.01.2007.

(13) Il presente comma prima modificato dall'art. 26, D.L. 02.03.1989, n. 69 così come modificato dall'art. 1, D.L. 27.04.1990, n. 90, dall'art. 14, c. 2, L. 24.12.1993, n. 537 e dall'art. 31, D.L. 23.02.1995, n. 41, poi sostituito dall'art. 1, comma 334, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza 01.01.2007, modificato dall'art. 4-bis, comma 1, D.L. 02.03.2012, n. 16, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012 ed applicazione ai contratti stipulati a decorrere dalla ultima citata, è stato da ultimo così modificato dall'art. 1, comma 162, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014 ed applicazione ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla ultima citata.

(14) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 4, D.L. 14.03.1988, n. 70, poi dall'art. 14, L. 24.12.1993, n. 537, dall'art. 8, D.L. 20.06.1996, n. 323 e dall'art. 1, D.L. 31.12.1996, n. 669, dall'art. 51, L. 23.12.1999, n. 488 con decorrenza dal 01.01.2000, dall'art. 34. L. 21.11.2000, n. 342 con decorrenza dal 01.01.2001 e da ultimo dall'art. 1, comma 318, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.